

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA A.P.A. Pad.
"Associazione Patavina Apicoltori in Padova"

TITOLO I – COSTITUZIONE DURATA – SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Costituzione e sede.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia è costituita, con sede in PADOVA (PD), Via delle Cave, 172 un'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE PATAVINA APICOLTORI IN PADOVA".

L'Associazione svolge la propria attività in provincia di Padova (e zone limitrofe);

Art. 2 – Durata.

L'Associazione ha durata sino al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) salvo proroga deliberata dall'Assemblea;

Art. 3 – Adesioni ed Unioni e altri Organismi.

L'Associazione, che opera senza fini di lucro, ha per scopo la tutela degli interessi generali dell'apicoltura nel territorio della Provincia di Padova e limitrofi, nei confronti di qualsiasi autorità: Comunità Europea, Nazionale, Regionale e Provinciale, Enti pubblici e Privati; nonché lo studio e la pratica attuazione di ogni problema sanitario – tecnico – economico dell'apicoltura, la valorizzazione delle produzioni dell'alveare. L'Associazione su delibera dell'Assemblea, promuoverà e parteciperà ad unioni di grado superiore che perseguono gli stessi obiettivi.

Sempre su delibera dell'Assemblea, l'Associazione potrà partecipare ad altre organizzazioni che, senza scopo di lucro, si propongano di contribuire direttamente o indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 4 – Finalità e compiti.

L'Associazione, senza fini di lucro, ha per scopo la tutela e valorizzazione dei prodotti dell'alveare in armonia con gli indirizzi della politica agricola comunitaria e la programmazione agricola nazionale e regionale.

- **A)** rappresenta gli apicoltori associati, per gli scopi previsti dal presente statuto, nei confronti degli organi della Pubblica Amministrazione e degli Enti Pubblici che esercitano le funzioni di propria competenza nella zona della sua attività, nonché nei confronti di organismi privati che perseguono scopi affini a quelli dell'Associazione. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di associazione;
- **B)** svolge compiti di intervento in esecuzione di regolamenti comunitari;
- **C)** stipula convenzioni e contratti anche interprofessionali, necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi statutari;

- **D)** promuove programmi di ricerca e sperimentazione agraria diretti alla riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende degli associati, curando in collaborazione con i competenti servizi nazionali e regionali ed avvalendosi di centri ed istituti pubblici e privati, la diffusione di dati ed informazioni necessari allo scopo;
- **E)** riscuote unitariamente premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disponi in favore dei propri associati e provvede alla successiva ripartizione in base ai criteri di erogazione proporzionale al numero degli alveari posseduti da ciascun socio;
- **F)** può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al migliore conseguimento dei fini istituzionali;
- **G)** promuove l'incremento ed il perfezionamento dell'apicoltura svolgendo opera tra gli apicoltori per l'applicazione e la diffusione dei moderni sistemi di allevamento delle api, per la lotta contro le malattie delle api, e le cause avverse, valorizzando tutte quelle iniziative dirette alla preparazione ed all'aggiornamento degli apicoltori, alla formazione di maestranze specializzate; nonché alla divulgazione del valore dell'agricoltura anche ai fini del suo impiego nella moderna agricoltura quale strumento indispensabile per il miglioramento quantitativo della produzione agricola attraverso l'azione impollinatrice delle api;
- **H)** valorizza, incrementa, migliora e disciplina la produzione proveniente dall'esercizio dell'apicoltura e principalmente nei confronti dei propri soci che svolgono la loro attività nel settore dell'agricoltura e specificatamente nell'apicoltura;
- **I)** promuove la costituzione di organismi collaterali per l'eventuale gestione di attrezzature per il miglioramento della produzione, per la raccolta, la conservazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti dell'apicoltura;
- **L)** assiste gli associati e provvede, per delega ed esclusivamente a nome degli stessi, all'acquisto in Italia o all'estero di materie prime e di attrezzature necessarie agli allevamenti curando tutte le eventuali operazioni di importazione attrezzature e materie prime necessarie o sussidiarie all'allevamento delle api ivi compreso zucchero denaturato, alimenti e mangimi, fogli cerei, prodotti sanitari, ecc;
- **M)** favorisce, d'intesa con gli enti economici e commerciali interessati, la formazione di imprese, società cooperative, associazioni, comitati per la valorizzazione e smercio dei prodotti derivati dall'agricoltura e per l'approvvigionamento di materie utili per l'impianto e la conduzione degli allevamenti;
- **N)** promuove accordi onde assicurare agli apicoltori un credito a basso costo per l'attuazione di iniziative legate alla produzione apistica;
- **O)** assicura l'informazione e l'assistenza tecnica, finanziaria, amministrativa, assicurativa, ecc. ai soci ed agli apicoltori in genere;

- **P)** promuove e incoraggia studi e ricerche dirette e risolve particolari problemi tecnici ed economici dell'agricoltura, cura la rilevazione e divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti, in collaborazione ed intesa con le Amministrazioni competenti, con gli Istituti di ricerca e di sperimentazione, con le altre organizzazioni interessate;
- **Q)** promuove e facilita, d'intesa e collaborazione con le Autorità competenti, l'organizzazione dell'attuazione dell'azione di profilassi e di lotta contro le malattie degli alveari e le cause avverse;
- **R)** stipula accordi di interesse di collaborazione con altre organizzazioni; addivenendo a fusioni con altre associazioni o gruppi che abbiano gli stessi scopi, purché operanti nel territorio della Provincia di Padova e zone limitrofe;
- **S)** promuove e organizza corsi didattici, convegni, riunioni concorsi, mostre e punti vendita aperti al pubblico;
- **T)** assicura, quale organo di rappresentanza dei propri associati, la continuità dei necessari contatti con le Amministrazioni statali, regionali e provinciali, con le Organizzazioni agricole o con qualsiasi altro Ente;
- **U)** fa opera di divulgazione apistica presso istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- **V)** promuove e coordina studi e ricerche nel settore dell'apicoltura e per il perseguimento dei fini sociali anche attraverso opportune attività editoriali; mediante un'attività complementare promuove l'incremento ed il perfezionamento dell'apicoltura anche a favore dei produttori apicoli che non hanno i requisiti previsti dall'Art. 5 del presente statuto;



TITOLO II – ASSOCIATI

Art. 5 – Requisiti.

Possono essere ammessi all'Associazione i soggetti considerati produttori agricoli a norma dell'Art. 5 paragrafo 1 della Reg. CEE n° 1360/78 i soggetti hobbysti, soci onorari nominati dal consiglio direttivo e soci sostenitori.

Non possono essere ammessi all'Associazione:

- a) i soggetti iscritti ad altre Associazioni analoghe.

Art. 6 – Modalità per l'adesione.

L'aspirante associato deve indirizzare domanda all'Associazione contenente le seguenti indicazioni:

- A) professione, titolo di studio, n° di telefono, cognome, luogo e data di nascita, domicilio n° del Codice Fiscale, ed eventuale Partita IVA nonché l'Unità Sanitaria Locale di appartenenza;
- B) le quantità e le qualità prodotte e commercializzate nell'ultimo triennio, nonché il n° di alveari posseduti e la loro ubicazione;

Con la domanda, l'aspirante deve dichiararsi di assumere l'impegno di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli Organi sociali nonché di assumere gli obblighi previsti dall'Art. 9.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di chiedere all'aspirante associato ulteriori informazioni e la esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati e controllare il numero degli alveari posseduti.

La partecipazione alla vita associativa non potrà avere carattere temporaneo.

Art. 7 – Registro delle domande e opposizioni.

Le domande d'iscrizione sono annotate su apposito registro tenuto dall'Associazione aperto alla consultazione degli associati.

Ciascun associato può presentare motivata opposizione all'accoglimento delle domande entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di annotazione sul Registro. L'opposizione è proposta al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata, sottoscritta dall'opponente.

Art. 8 – Accettazione delle domande di ammissione.

Trascorsi 30 giorni dall'annotazione sul registro, il Consiglio Direttivo decide sulle domande di ammissione, tenute presenti le opposizioni, dandone comunicazione motivata all'interessato entro 15 giorni dalla deliberazione.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Provibiri entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

Art. 9 – Diritti e Obblighi dell'associato.

Tutti i Soci hanno uguali diritti: il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato, di recedere con certe modalità, ecc. Con l'iscrizione l'associato assume nei confronti dell'Associazione l'impegno a mantenere il vincolo almeno fino al compimento del 3° anno della data di riconoscimento dall'Associazione, salvo il caso in cui perda la qualifica di cui all'Art. 5 o che entri a far parte di cooperative, consorzi di cooperative, organismo associativo di cui all'Art. 5, aderente all'Associazione.

Art. 10 – Contributi annuali.

L'associato è tenuto a corrispondere all'Associazione le quote ed i contributi annualmente, determinati dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea; i relativi versamenti dovranno essere effettuati Entro il 31 marzo di ogni anno.

Le quote e i contributi non sono TRASMISSIBILI ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 11 – Sanzioni.

Al socio che non adempie alle obbligazioni assunte sono applicabili indipendentemente dalle azioni di responsabilità per i danni recati all'Associazione o ai consoci, i seguenti provvedimenti:

- A) richiamo scritto;
- B) sospensione a tempo determinato dei benefici dell'appartenenza all'Associazione, fermi gli obblighi assunti;
- C) esclusione: il Consiglio Direttivo delibera i provvedimenti di cui sopra attraverso i quali è dato ricorso al giudizio del Collegio dei Probiviri previsto dagli articoli dello Statuto.

Art. 12 – Esclusione.

E' escluso l'associato:

- A) che reca danno morale e materiale all'Associazione o ai consoci;
- B) che non corrisponde per due annualità consecutive il contributo associativo;
- C) che abbia interessi contrastanti con quelli dell'Associazione;

Art. 13 – Recesso

Il Socio può recedere dall'Associazione con preavviso di dodici mesi, dopo aver partecipato all'Associazione stessa per un periodo di almeno tre anni dal riconoscimento di quest'ultima.

TITOLO III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – Organi.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;
- IL Comitato esecutivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 – Assemblea ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea degli associati ordinaria è convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ed opportuno. L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne riconosca la necessità oppure che ne faccia richiesta per iscritto un numero di soci aventi diritto a voto, non inferiore ad un quinto del totale degli associati.

Art. 16 – Assemblee parziali

Quando il numero degli associati, sia superiore a trecento vengono convocate le assemblee parziali, dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo, nelle località, sedi d'Unità Sanitarie Locali nella cui giurisdizione risiedono e/o operano non meno di cinquanta associati e presiedute da un membro del Consiglio stesso a ciò appositamente delegato.

Le assemblee parziali eleggono con il sistema proporzionale, un delegato ogni 10 associati presenti nel territorio. Se il numero dei voti non è esatto multiplo di dieci ed il resto supera i cinque viene eletto un delegato anche per questo.

Ai delegati, riuniti in Assemblea Ordinaria, spetta il compito di nominare il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 – Convocazione dell'Assemblea.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'Associazione, da inviare a tutti gli associati e da affiggere nella sede dell'Associazione e negli uffici o sezioni periferiche, se istituiti, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea.

Nel caso si tengano Assemblee parziali, queste dovranno svolgersi almeno 10 giorni prima dell'Assemblea generale. La convocazione sarà fatta con lo stesso sistema del comma precedente, limitatamente al territorio interessato all'Assemblea parziale. L'avviso di convocazione dovrà contenere la materia da trattare, il luogo, la data e l'ora della prima adunanza ed, eventualmente, della seconda adunanza che non può avere luogo prima che siano trascorse due ore dalla prima.

Art. 18 – Diritto di voto

Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono costituite dagli associati in regola con il pagamento delle quote.

A ciascun associato, spetta un voto.

Salvo quanto previsto negli articoli 16 e 17 è consentita la delega a favore di altri soci o ad un componente del nucleo familiare dell'apicoltore associato.

Ciascun rappresentante non può rappresentare più di un solo socio.

Art. 19 – Validità dell'Assemblea e delle deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, dal Vice-Presidente più anziano.

Le Assemblee parziali sono presiedute da persona designata dal Consiglio Direttivo. Il Presidente nomina un Segretario fra i soci e propone all'Assemblea, ove occorra, la nomina di due scrutatori.

Gli atti e le deliberazioni delle Assemblee devono risultare dal verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dai due scrutatori, se nominati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida, in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

In caso di assemblee parziali il riferimento è fatto al numero degli associati chiamati a costituirle.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida con la metà dei soci aventi diritto al voto più uno, mentre in terza convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati ma non inferiore a un quinto degli aventi diritto al voto.

Art. 20 – Competenza dell'Assemblea ordinaria e straordinaria.

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria: approvare i bilanci preventivi, il rendiconto e la relazione annuale predisposti dal Consiglio Direttivo. Nel caso in cui gli associati siano in numero inferiore a 300, spetta all'Assemblea la nomina dei Delegati i quali avranno il compito di adempiere a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 16. E' di competenza dell'assemblea ordinaria ogni altra deliberazione che non sia di competenza dell'Assemblea Straordinaria.

E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- A) prorogare i termini di durata dell'Associazione;
- B) modificare lo statuto;
- C) deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
- D) adottare tutte le altre deliberazioni previste dall'articolo 2365 del Codice Civile.

Art. 21 – Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri con un rapporto di un consigliere ogni 40 soci.

Gli associati saranno suddivisi in base all'appartenenza all'unità Sanitaria Locale a cui sono iscritti.

In ogni caso per garantire nel Consiglio Direttivo la rappresentanza delle minoranze e allo scopo di ottenere un'equa rappresentatività in tutto il territorio in cui opera l'Associazione, gli Associati appartenenti ad una Unità Sanitaria Locale, qualsiasi sia il loro numero, hanno diritto ad eleggere un membro del Consiglio Direttivo con un massimo di tre.

Il Consiglio Direttivo può invitare ad assistere alle proprie riunioni ed a quelle dell'Assemblea rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici territoriali e delle organizzazioni agricole interessati alla produzione apistica.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente ed uno o più vice-Presidenti, un tesoriere, scegliendolo fra i suoi membri.

Il Consiglio resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il presidente non può essere eletto per più di tre mandati consecutivi.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori, nominando il candidato o i candidati primi non eletti della lista alla quale appartenevano il membro o i membri mancanti, salvo il disposto del V comma del presente articolo.

In mancanza è ammesso l'istituto della cooptazione.

I Membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio e assumeranno l'anzianità dei consiglieri da essi sostituiti.

Art. 22– Competenze del Consiglio.

E' di competenza del Consiglio Direttivo:

- A) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea degli Associati;
- B) deliberare la convocazione dell'Assemblea e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;
- C) deliberare le convocazioni delle assemblee parziali e le modalità di svolgimento delle operazioni di voto;
- D) deliberare sulle domande di ammissione di esclusione e di recesso;
- E) nominare eventualmente, comitati tecnico-consultivi e determinare i compiti;

- F) affidare gli incarichi direttivi;
- G) predisporre i bilanci preventivi, il rendiconto e la relazione annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- H) deliberare sulle materie di cui alla lettera G) e H) del precedente articolo 4.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati od attribuiti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo nomina un comitato esecutivo composto dal Presidente, dal o dai Vice-Presidenti o da due membri del Consiglio. Il Comitato Esecutivo attua i provvedimenti di urgenza per singoli atti o categorie di atti, su delega del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferire alla prima riunione successiva allo stesso, al fine di ottenere la rettifica di quanto attuato.

Art. 23 – Riunioni e delibere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su invito del presidente o di chi lo sostituisce, almeno una volta ogni trimestre nonché tutte le volte che il presidente stesso ne ravvisi la necessità o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle adunanze del Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo possono essere attribuite anche a persona estranea all'Associazione.

Gli atti e le deliberazioni devono risultare dal verbale scritto nell'apposito libro e sottoscritto da Presidente e dal Segretario.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute nel corso dello stesso esercizio sociale è considerato decaduto dalla carica e sostituito ai sensi dell'art. 20.

Art. 24 – Presidente.

Il presidente rappresenta l'Associazione anche in giudizio, spetta al Presidente promuovere le azioni davanti all'autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giudizio e nominare procuratori alle liti ed avvocati.

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente o ai Vice-Presidenti congiuntamente o singolarmente per specifici compiti.

Il Presidente, nel caso di sua assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice-presidente più anziano.

Al Presidente, eventualmente ai Vice-Presidenti, al Tesoriere, ai membri del Comitato Esecutivo, può essere riconosciuta una indennità di carica da determinarsi dal Consiglio Direttivo.

Art. 25 – Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi eletti dall'Assemblea che nomina anche due supplenti.

I Revisori possono essere scelti anche tra estranei all'Associazione. Essi nominano nel loro seno il Presidente.

Saranno eletti a revisori effettivi i tre nominativi che otterranno il maggior numero di voti ed a supplenti i successivi due.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo e debbono assistere alle sedute dell'Assemblea. Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Delle riunioni del Collegio si devono redigere i verbali, su apposito libro, sottoscritto dagli intervenuti.

Nel libro debbono essere verbalizzati anche gli eventuali accertamenti fatti dai Revisori individualmente.

Art. 26 – Collegio dei Proviviri.

Il Collegio dei Proviviri è costituito da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal consiglio direttivo i quali nominano nel loro seno il Presidente.

I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 27 – Giudizio arbitrale.

Le controversie fra gli associati e tra questi e l'Associazione, così durante il rapporto di associazione come al suo termine qualsiasi sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, sono deferite al giudizio del Collegio dei Proviviri di cui all'Art. 26. Il termine perentorio per ricorrere al giudizio del Collegio dei Proviviri, quando non diversamente fissato, è di 30 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento che forma oggetto di gravame o del fatto che ha determinato la controversia.

Il Collegio per le materie compromissibili decide secondo rito a norma degli art. 816 e seguenti S.P.C. fatta eccezione per le materie di cui ai precedenti artt. 8 e 12.

Il Collegio decide entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e ne dà comunicazione agli interessati nei termine di 15 giorni dell'avvenuta decisione.

TITOLO IV – PATRIMONIO – ENTRATE - RENDICONTO

Art. 28 – Patrimonio.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- A) dai beni immobili e mobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni comunque sono o vengono in proprietà dell'Associazione;
- B) dalle somme che, in sede di approvazione dei rendiconto annuale, l'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, destina a speciali accantonamenti e ad un aumento del patrimonio.

Art. 29 – Entrate.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A) dalle quote annuali che gli associati devono all'Associazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- B) dalle rendite patrimoniali;
- C) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati, Nazionali ed Esteri.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 30 – Esercizio sociale e rendiconto.

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro 4 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori, presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio e le sue proposte concernenti la destinazione degli eventuali residui attivi o passivi.

Art. 31 – Fondi e riserve

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32 – Scioglimento.

L'Assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del consiglio direttivo e del presidente.

L'assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori e delibera in merito alla devoluzione dell'eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dismesso, risultante dalla liquidazione che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI


Art. 33- L'Associazione può partecipare a Forme associative a livello nazionale e regionale del settore sempreché queste Istituzioni si propongano di contribuire, direttamente ed indirettamente, al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 34 - Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni ed a ogni altra norma di Legge e regolamento emanati ed emanandi.

IL PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE PATAVINA APICOLTORI IN PADOVA

Firmato: *[Signature]* A.P.A. Padova


14/12/2009




MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Entrate

00034823 00008C09 WOKK7DD1
00002218 14/12/2009 15:47:49
0001-00009 D5085799F383D408
IDENTIFICATIVO : 01061561691788

0 1 06 156169 178 8






MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Entrate

00034823 00008C09 WOKK7DD1
00002218 14/12/2009 15:47:59
0001-00009 59CE9768968DD0EF
IDENTIFICATIVO : 01061561691765

0 1 06 156169 176 5




AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di PADOVA 1

Reg. 15 DIC. 2009 S.S.

Reg. n° 90

€ 172

[Signature]
L'ASSISTENTE
Rosaria STIGNONILE



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
Agenzia QUATTORDICI/62
Entrate

00034823 00008C09 WOKK7DD1
00002219 14/12/2009 15:48:04
0001-00009 51AB58916574227D
IDENTIFICATIVO : 01061561691754

0 1 06 156169 175 4

